

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 08/07/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 161/L/2022

OGGETTO: PROTOCOLLO CONDIVISO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV2/COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il **30 giugno 2022** è stato sottoscritto il nuovo Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS – COV – 2.

Le principali novità del Protocollo condiviso con le Parti sociali sono le seguenti:

- sostituisce il precedente accordo del 04 maggio 2022 che aggiornava temporaneamente l'accordo del 06 aprile 2021;
- rimane in vigore fino al 31 ottobre 2022 (quando le parti sociali saranno chiamate a confrontarsi, alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico);
- ribadisce il ruolo dei comitati aziendali per l'applicazione e la verifica delle regole prevenzione;
- dispone l'obbligo di fornitura e messa a disposizione da parte dei datori di lavoro della mascherina FFP2 (anche in caso di sintomatologia in azienda o per i soggetti fragili).

Dal 01 luglio 2022 le aziende devono provvedere ad aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e applicare le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate.

Il Protocollo aziendale dovrà prevedere l'obbligo di informazione come di seguito specificato:

il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee, dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

→ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

→ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

→ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

→ l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad una adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità di ingresso e uscita dall'azienda e dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il personale dipendente, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali).

Le aziende dovranno aggiornare l'organizzazione degli ingressi e delle uscite (possibilmente scaglionati) del personale dipendente e mettere a disposizione dei lavoratori le mascherine FFP2, pertanto il protocollo dovrà essere aggiornato con le seguenti previsioni:

il datore di lavoro **dovrà favorire orari di ingresso/uscita scaglionati** in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa);

l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, **il datore di lavoro** - su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - **assicura la disponibilità di FFP2** al fine di consentirne ai lavoratori l'utilizzo nei contesti a maggior rischio.

Il datore di lavoro, inoltre, in collaborazione con il medico competente - anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, **individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2)**, avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente.

Lavoratori fragili e smart working

Viene stabilito che il lavoro agile rappresenta, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'**art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** convertito con modificazioni dalla **legge 17 luglio 2020, n. 77**.

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Pulizia e sanificazione dei locali aziendali

Per quanto riguarda la pulizia e la sanificazione dei luoghi di lavoro, è stato stabilito che, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il

Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19:

→ il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

→ occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

→ il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

→ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci